

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell' art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



27631-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA
MARIA GRECA ZONCU
ANNA MARIA GAVONI
VINCENZO GALATI
MARCO MARIA MONACO

- Presidente -

Sent. n. sez. 3292
CC - 22/07/2026
R.G.N. 22633/2026

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso il decreto del 02/01/2026 del GIUDICE DI PACE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E.
che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 2 gennaio 2026, il Giudice di pace di Milano ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Milano il 30 dicembre 2025 nei confronti di [REDACTED] destinatario di contestuale provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 emesso dal Prefetto di Milano.

Il trattenimento è stato giustificato con la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio.

L'applicazione di misure meno coercitive è stata esclusa ed è stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga, stante la mancanza di interesse a fare rientro nel Paese di origine e l'assenza di qualsiasi forma di integrazione sociale.

2. Contro il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi per violazione di legge.

2.1. Con il primo ha eccepito la carenza istruttoria con riferimento alla documentata procedura di sanatoria avviata, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 in relazione alla quale non risulta emesso alcun provvedimento dalla Prefettura di Milano.

Il provvedimento espulsivo è stato assunto nonostante la comunicazione all'Autorità di polizia della pendenza della domanda di sanatoria.

Peraltro, anche il Giudice di Pace ha omesso di prendere in esame la circostanza dedotta dal difensore all'udienza di convalida.

A ogni modo, il giudice avrebbe dovuto disporre una misura alternativa al trattenimento, tenuto conto della convivenza con il nucleo familiare e l'idoneità del domicilio.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la mancata richiesta del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.

3. L'Avvocatura erariale, nell'interesse del Ministero dell'Interno, si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, nella formulazione

applicabile alla presente fattispecie, che «contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69».

La disciplina trova applicazione anche al caso dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 che espressamente richiama la norma citata.

Ne consegue che, alla luce del secondo periodo dell'art. 22, comma 5-bis, legge n. 69 del 2005 (non attinto dalla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005), il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con deposito, nel termine perentorio sopra specificato, presso la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e che tale modalità non ammette equivochi.

Nel caso di specie, la procedura non è stata seguita poiché entro il termine di cinque giorni dal 2 gennaio 2026 (data di comunicazione del provvedimento impugnato, come si desume dagli atti, con particolare riferimento alla data di rilascio della procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione) non risulta essere stato eseguito il deposito presso l'Ufficio del Giudice di Pace del ricorso per cassazione.

In data 5 gennaio 2026 è stata effettuata la notificazione del ricorso all'Avvocatura dello Stato, come risulta dalla relativa pec in atti ma si tratta di attività diversa da quella imposta dalla normativa applicabile.

D'altronde, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di mandato di arresto europeo, sulla base della medesima norma rilevante nella fattispecie in esame, "il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto" (fra le molte, Sez. 2, n. 47125 del 22/12/2021, Pg, Rv. 282810 - 01).

3. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

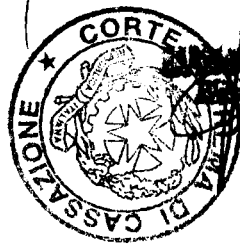
Così deciso il 22/07/2026

Il Consigliere estensore

Vincenzo Galati

Il Presidente

Filippo Casa



PRIMA SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IL 22/7/2026

Il Presidente Giudiziale
Roberto RIZZIO